

Pubblicato il 20/05/2020

Sent. n. 1893/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5461 del 2013, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Malinconico, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Acerra, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Acerra VI Direzione n. [omissis] notificato il [omissis] di diniego definitivo della domanda di condono edilizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento tenutasi da remoto in modalità videoconferenza del giorno 12 maggio 2020 la dott.ssa Antonella Lariccia e senza la presenza dei difensori delle parti ex art 84 D.L. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 31.10.2013 il ricorrente invoca l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:

-Violazione degli artt.li 32,33 e 35 L. 47/85, irragionevolezza, manifesto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del D.P.R. 380/2001, nonché della Legge Regionale 19/2001, violazione della L. 326/2003 nonché della Legge Regionale 10/2004.

Esponde il ricorrente di avere presentato domanda di condono edilizio ex L. 47/85, protocollo [omissis], per ottenere la sanatoria delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio in agro di Acerra alla [omissis], in catasto a foglio n° [omissis] particella [omissis], consistenti in un'abitazione di vani 3 e accessori 3 di mq 141,90, ma di avere ricevuto, in data [omissis], preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990, debitamente riscontrato mediante deduzioni scritte in data [omissis].

Senonchè, il Comune di Acerra, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'istanza a suo tempo presentata dal ricorrente.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Acerra e codesto T.A.R., con ordinanza cautelare n. 1984 del 20.12.2013 ha denegato l'invocata sospensiva; quindi, all'udienza pubblica tenutasi da remoto in modalità videoconferenza del giorno 12 maggio 2020, senza la presenza dei difensori delle parti ex art 84 D.L. 18/2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, risulta dagli atti del giudizio che il provvedimento impugnato si fonda su una serie di ragioni ritenute dall'Amministrazione Comunale intimata ostative alla concessione del chiesto condono, tra le quali la circostanza che l'opera in questione sia stata realizzata su di un'area soggetta ai vincoli di cui all'art. 32 e 33 L. 47/85, fascia di rispetto F.S. e S.S. 162.

Orbene, è noto come ai sensi dell'art. 31 comma 1 L. 28/02/1985 n. 47 (*ratione temporis* applicabile) “*Possano, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:*

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa”; l'art. 33 comma 1 della citata L. 47/85 a sua volta prevede che “*Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:*

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.”

E' altresì noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza “*il vincolo delle fasce di rispetto comporta un divieto assoluto di costruire, in base al quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, operando tale vincolo direttamente e automaticamente, sicché, una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, l'Amministrazione può emettere solo un parere negativo sull'istanza di condono*” (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20/09/2019, n.710).

La stessa condivisibile giurisprudenza ha altresì evidenziato come “*il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (artt. 41 septies, l. 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 19, 6 agosto 1967, 765) e dai relativi regolamenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968)*” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2020, n.1100) e che “*il vincolo a fascia di rispetto stradale, qualora sia stato imposto prima della realizzazione di un abuso, non consente la sanatoria dello stesso ai sensi dell'art. 33 della L. n. 47/1985*” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6614).

Ciò posto, il Tribunale osserva che, quand'anche nella fattispecie che occupa, si volesse accogliere la tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso sul parere richiesto all'ente Ferrovie dello Stato, in ogni caso l'intervento per cui è controversia resta realizzato su di un'area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto posta in fascia di rispetto stradale, e pertanto insuscettibile di condono, non avendo il ricorrente affermato o provato che il relativo vincolo sia stato imposto successivamente alla costruzione dell'immobile oggetto del provvedimento impugnato.

Da quanto sin qui osservato consegue la legittimità dell'impugnato provvedimento e ciò esime il Collegio dal valutare le altre censure formulate nello spiegato gravame.

Deve infatti farsi applicazione del tradizionale principio per cui è superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento plurimotivato, allorquando lo stesso si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il ricorrente dell'interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall'eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità

(giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, le sentenze di questa Sezione, 8 ottobre 2019 n. 4782; 11 luglio 2019 n. 3846; 3 ottobre 2018 n. 5782).

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso è infondato e va pertanto rigettato, mentre sussistono i presupposti di legge, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Acerra, per dichiarare nulla essere dovuto per le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio tenuta in modalità audioconferenza del giorno 12 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO